


CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE

*Art. 6, comma 2 prima parte, della Legge 10 novembre 2014 n. 162
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12/09/2014 n. 132*

CASI DI APPLICAZIONE

- **SENZA FIGLI**
- **CON FIGLI MAGGIORENNI CAPACI**
- **CON FIGLI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI**
- **SENZA FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)**

PROCEDURA



DOCUMENTI DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE

1. Certificato di residenza di entrambi i coniugi
2. Estratto di matrimonio da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato
3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi
Per i documenti di cui ai nn. 1) 2) e 3) non è ammessa autocertificazione. I certificati sono esenti da bollo, devono essere rilasciati dal Comune, presentati in originale e con validità non inferiore a 6 mesi.
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la mancanza di figli (eventualmente anche ricompresi nello stato di famiglia di altro familiare) ovvero che i figli maggiorenni della coppia “non siano incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”.
5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del figlio maggiorenne che attesti di essere economicamente autosufficiente.
6. In caso di soluzione consensuale ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio, allegare il titolo della separazione.